
DIRETTORE RESPONSABILE: Saverio Masi

Comitato tecnico: Mario D'Angelo, Giovanni Garganese, Antonio Gravina, Fernando Ingrosso, Massimo Scuffi
Reg. Trib. Roma n. 34 del 28/01/2004 - Stampa Typokolor via Decollatura, 60 00040 Morena (Roma) Tel. 0679840708 Fax 0679814763

SPECIALE ELEZIONI

Nel mare delle proposte elettorali
un solo obiettivo

**FARE
UNA SCELTA
RAGIONATA
CON LA AMT**

Caro collega,

nelle prossime settimane sarai bersagliato da proposte, programmi, depliants che ti proporranno soluzioni miracolistiche per risolvere i problemi che ti assillano nell'attività di giudice tributario.

Purtroppo molti colleghi non votano per disaffezione, per distrazione o perché non credono più che possa cambiare la situazione.

Fenomeno allarmante. Esaminiamolo insieme.

Tu ti lamenti delle soluzioni che ti portano i tuoi rappresentanti che altri hanno eletti. Ti sembra un ragionamento esatto?

Ti prego vota non lasciare ad altri il potere di decidere per te. Non votando non troveranno più giustificazione le tue lamentele.

Dopo questo passaggio viene spontanea la domanda: per chi?

Un punto fondamentale, credo, sia di verificare su chi riponi la tua fiducia. Verifica cosa hanno prodotto nella vita e di quale considerazione essi godano nella comunità in cui agiscono e le idee che ti propongono.

COME FARE UNA SCELTA REGIONATA

Le cose non vanno
Bisogna fermarci e riflettere attentamente

VOTARE

Non lasciare ad altri la scelta del tuo futuro.

COMPRENDERE

Ricerca con attenzione cosa ti propongono
e rifletti a quali situazioni e risultati vogliono portare la Giustizia Tributaria

RISPONDERE

Devi trovare tra le varie offerte quella che risponde di più
alle tue necessità, al tuo modo di agire ed ai tuoi desideri.

IDENTIFICARE

Quali delle soluzioni proposte si identificano con le
tue aspettative

RIFLETTERE

Introdurre delle riforme che siano
il motore di una attività nuova nella Giustizia Tributaria

SCEGLIERE

Devi trovare nelle idee e negli uomini che le professano
la sicurezza che sapranno raggiungere gli obiettivi che si prefiggono

NORMATIVA

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Composizione.

1. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze.

2. Il consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni (1).

2 bis. Il consiglio di presidenza elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti (2).

2 ter. I componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, nè alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria (3).

3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con voto personale, diretto e segreto, e non sono immediatamente rieleggibili.

4. È eletto, per ogni componente effettivo, un componente supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento] (4).

(1) L'originario comma 2 è stato dapprima sostituito dai commi 2 e 2 bis, dall'art. 85, comma 1, della L. 21 novembre 2000, n. 342, e poi di nuovo così sostituito dall'art. 16 quater, comma 1, lett. c), del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, conv., con modif, nella L. 27 febbraio 2002, n. 16.

(2) Questo comma è stato inserito, in sostituzione dell'originario comma 2, dall'ars. 85, comma 1, della L. 21 novembre 2000, n. 342.

(3) Questo comma è stato inserito dall'art. 16 quater, comma 1, lett. c), del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, conv., con modif, nella L. 27 febbraio 2002, n. 16.

(4) Questo comma è stato abrogato dall'art. 85, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

Durata.

1. Il consiglio di presidenza dura in carica per quattro anni.

2. I componenti del consiglio di presidenza, che nel corso del quadriennio cessano per qualsiasi causa di farne parte o, se eletti in qualità di giudice, conseguono la nomina a presidente, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti di corrispondente qualifica.

Il presidente. (1)

1. Il presidente del consiglio di presidenza è eletto dai suoi componenti fra i presidenti di commissione o di sezione che ne fanno parte.

2. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal componente del consiglio di presidenza cori qualifica di presidente di commissione o di sezione che ha riportato più voti nella nomina a componente del consiglio di presidenza, o, a parità di voti, dal più anziano di età].

(1) Questo articolo è stato abrogato dall'art. 85 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

Ineleggibilità.

1. Non possono essere eletti al consiglio di presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i componenti delle commissioni tributarie sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione più grave dell'ammonimento.

2. Il componente di commissione tributaria sottoposto alla sanzio-

ne della censura è eleggibile dopo tre anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli è stata applicata altra sanzione disciplinare.

Elezione del consiglio di presidenza. (1) (2)

1. Le elezioni del consiglio di presidenza hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente consiglio e sono indette con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

2. Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza è istituito presso il Ministero delle finanze l'ufficio elettorale centrale, composto da un presidente di commissione tributaria regionale o provinciale che lo presiede e da due giudici tributari, nominati dal Ministro delle finanze.(3).

2 bis. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi è istituito l'ufficio elettorale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari nominati dal presidente delle rispettive commissioni. Il voto viene espresso presso la sede della commissione presso la quale è espletata la funzione giurisdizionale (3).

(1) A norma dell'art. 84, comma 3, della L. 21 novembre 2000, n. 342, i termini di cui al comma 1, di questo articolo, per il rinnovo del consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, attualmente in carica, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 2.

Si veda altresì l'art. 1 del D.L. 30 ottobre 2000, n. 311, convertito, con modificazioni, nella L. 23 dicembre 2000, n. 386, di cui si riporta il testo:

«1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il consiglio di presidenza della Giustizia tributaria procede alla definizione di tutti gli adempimenti connessi con l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni. A tale fine i componenti del consiglio di presidenza della Giustizia tributaria che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti sono esonerati dalle rispettive funzioni per tale periodo, su richiesta del consiglio stesso.

«2. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il rinnovo del consiglio di presidenza della Giustizia tributaria attualmente in carica, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 1.

«3. L'attività di professore incaricato non temporaneo presso la Scuola centrale tributaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, è incompatibile con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali in materia tributaria. Cessato l'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per i magistrati, anche tributari, i quali sono riammessi nelle magistrature di provenienza con gli effetti di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

(2) Si veda il D.M. 19 luglio 2002, n. 184, recante Modalità di svolgimento delle operazioni elettorali per la nomina a componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria approvazione del modello di scheda elettorale e della scheda di presentazione delle candidature e norme di coordinamento in tema di incompatibilità, in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 2002.

(3) L'originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi 2 e 2 bis dall'art. 85, comma 3, della L. 21 novembre 2000, n. 342.

Votazioni.

[I. Le votazioni si svolgono presso gli uffici elettorali regionali costituiti in seggi per tutti i componenti delle commissioni tributarie con sede nella regione]

[2. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere un voto per un componente delle commissioni tributarie provinciali e regionali appartenente a ciascuna delle qualifiche previste dall'art. 17] (2).

3. Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati (3). Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

4. L'ufficio elettorale regionale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni.

5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio è trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti ed alla loro prima convocazione (1).

(1) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 85, comma 4, della L. 21 novembre 2000, n. 342.

(2) Questo comma è stato abrogato dall'art. 85, comma 5, della L. 21 novembre 2000, n. 342.

(3) Questo periodo è stato inserito dall'art. 16 quater, comma 1, lett. d), del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, conv., con modif., nella L. 27 febbraio 2002, n. 16.

Proclamazione degli eletti. Reclami.

1. L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell'ambito, di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

2. I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali sono indirizzati al consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria dello stesso entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

3. Il consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.

Attribuzioni.

1. Il consiglio di presidenza:

a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;

c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie;

d) formula al Ministro delle finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle commissioni tributarie;

e) predispose elementi per la redazione della relazione del Ministro delle finanze di cui all'art. 29, comma 2, anche in ordine alla produttività comparata delle commissioni;

f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;

g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie divise in sezioni;

h) promuove iniziative intese a perfezionare la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari;

i) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque riguardano il funzionamento delle commissioni tributarie;

i) esprime parere sulla ripartizione fra le commissioni tributarie dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze per le spese di loro funzionamento;

m) esprime parere sulla determinazione dei compensi fissi ed aggiuntivi ai componenti delle commissioni tributarie di cui all'art. 13;

m bis) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di componenti

presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno (1); n) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

2. Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento delle commissioni tributarie e può disporre ispezioni affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.

(1) Questa lettera è stata inserita dall'art. 16 quater, comma 1, lett. e), del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, conv., con modif., nella L. 27 febbraio 2002, n. 16.

Convocazione.

1. Il consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal componente che lo sostituisce, di iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Deliberazioni.

1. Il consiglio di presidenza delibera con la presenza di almeno quattro componenti.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto, se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.

Trattamento dei componenti del consiglio di presidenza.

1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell'ufficio ed il relativo trattamento economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella più elevata conferita nello stesso periodo ai presidenti di commissione tributaria [regionale] (1).

2. Ai componenti del consiglio di presidenza spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato, livello C.

(1) La parola: «regionale», è stata soppressa dall'art. 3, comma 121, della L. 24 dicembre 2003, n. 350.

Scioglimento del consiglio di presidenza.

1. Il consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo.

Alta sorveglianza.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza sulle commissioni tributarie e sui giudici tributari. Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delle finanze hanno facoltà di chiedere al consiglio di presidenza e ai presidenti delle commissioni informazioni circa il funzionamento della giustizia tributaria ed i servizi relativi e possono fare, al riguardo, le comunicazioni che ritengono opportune al consiglio di presidenza.

2. Il Ministro delle finanze presenta entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione al Parlamento sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria sulla base degli elementi predisposti dal consiglio di presidenza.

Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. (1)

1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

(1) Questo articolo è stato inserito dall'art. 36 della L. 18 febbraio 1999, n. 28.

NUMERO DEI GIUDICI VOTANTI PER PROVINCIA

(Importante per chi concorre)

ABRUZZO	34
Chieti	29
L'aquila	19
Pescara	14
Teramo	12
TOTALE	108
BASILICATA	15
Matera	12
Potenza	21
TOTALE	48
CALABRIA	36
Catanzaro	14
Cosenza	66
Crotone	9
Reggio Calabria	38
Vibo Valentia	7
TOTALE	170
CAMPANIA	170
Avellino	33
Benevento	24
Caserta	65
Napoli	187
Salerno	69
TOTALE	548
EMILIA	100
Bologna	72
Ferrara	20
Forlì	20
Modena	24
Parma	24
Piacenza	14
Ravenna	21
Reggio Emilia	23
Rimini	16
TOTALE	334
FRIULI VENEZIA-GIULIA	43
Gorizia	7
Pordenone	18
Trieste	14
Udine	26
TOTALE	108
LAZIO	117
Frosinone	41
Latina	33
Rieti	13
Roma	290
Viterbo	18
TOTALE	512
LIGURIA	62
Genova	52
Imperia	25
La Spezia	23
Savona	18
TOTALE	180
LOMBARDIA	229
Bergamo	51
Brescia	48
Como	17
Cremona	22

Lecco	20
Lodi	11
Mantova	15
Milano	182
Pavia	22
Sondrio	14
Varese	53
TOTALE	684
MARCHE	28
Ancona	19
Ascoli Piceno	25
Macerata	15
Pesaro	20
TOTALE	107
MOLISE	15
Campobasso	16
Isernia	15
TOTALE	46
PIEMONTE	108
Alessandria	30
Asti	11
Biella	12
Cuneo	29
Novara	22
Torino	108
Verbani	7
Vercelli	18
TOTALE	345
PUGLIA	104
Bari	96
Brindisi	16
Foggia	44
Lecce	28
Taranto	34
TOTALE	322
SARDEGNA	21
Cagliari	21
Nuoro	12
Oristano	9
Sassari	19
TOTALE	82
SICILIA	108
Agrigento	22
Caltanissetta	16
Catania	46
Enna	10
Messina	48
Palermo	53
Ragusa	21
Siracusa	13
Trapani	29
TOTALE	366
TOSCANA	120
Arezzo	18
Firenze	66
Grosseto	18
Livorno	19
Lucca	33
Massa Maccara	12
Pisa	14

Pistoia	18
Prato	20
Siena	20
TOTALE	358
TRENTINO ALTO ADIGE	
Bolzano I°	37
Bolzano II°	9
Trento I°	27
Trento II°	11
TOTALE	84
UMBRIA	25
Perugia	34
Terni	20
TOTALE	79
VALLE D'AOSTA	6
Aosta	14
TOTALE	20
VENETO	99
Belluno	10
Padova	4
Rovigo	7
Treviso	34
Venezia	38
Verona	27
Vicenza	36
TOTALE	255

PER UNA ATTENTA RIFLESSIONE

Alcune idee scaturite dalle opinioni e decisioni assunte nel corso del quinquennio associativo

Indipendentemente da considerazioni di merito sul contenuto che potrà essere sviluppato ed ampliato da coloro che concorrono per il Consiglio di Presidenza proponiamo all'attenzione sia dei candidati che dei votanti i punti salienti che restano a tutt'oggi insoluti.

Si deve prevedere una nuova denominazione degli organi Giudiziari tributari; Tribunale Tributario e Corte d'Appello Tributaria, previo abbandono del retaggio dell'epoca in cui era ritenuta prevalente la natura amministrativa. All'istituzione di nuovi corti d'appello e nuovi tribunali si provvede con DPCM, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Per assicurare anche la piena e completa autonomia della giurisdizione e della magistratura tributaria si deve prevedere l'attribuzione al Presidente del Consiglio e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle attuali funzioni e competenze del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del relativo Ministero.

Si deve prevedere l'accesso alla magistratura tributaria solo con la nomina a giudice di tribunale tributario di soggetti muniti di specifici requisiti, proponendo così una più qualificata selezione, in ragione della complessità del processo tributario e delle nuove competenze della giurisdizione tributaria.

Le nomine alle funzioni di giudici presso le Corti d'appello tributarie e agli incarichi di Presidente dei vari Organi di giustizia tributaria, sono conferiti dal Consiglio di Presidenza, in base a concorsi che mirano ad accertare capacità, preparazione, diligenza e laboriosità nell'espletamento della funzione giurisdizionale.

Si deve proporre, altresì, la soppressione dell'obbligo di residenza nella regione in cui ha sede l'ufficio giudiziario.

Si devono prevedere, come per le altre magistrature, concorsi per il trasferimento e l'attribuzione di diverse funzioni ed incarichi direttivi.

Si deve introdurre la temporaneità degli incarichi direttivi di Presidente di tribunale e di Presidente della Corte d'appello.

Si deve modificare il trattamento economico, previsto nell'art. 13 del d.lgs. 545/92, per ragioni di trasparenza e di buona amministrazione, prevedendo un compenso fisso, diversificato, a seconda delle funzioni svolte e per i Presidenti di Corte d'appello e di Tribunale, in base al numero delle sezioni, mentre il compenso aggiuntivo per ciascun ricorso deciso spetta ai componenti del collegio giudicante, tenendo conto del relatore/estensore, laddove infine è previsto un compenso aggiuntivo per i provvedimenti di sospensione ed una indennità per la partecipazione all'udienza. Deve essere concesso il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato, livello C.

Si deve confermare la cumulabilità dei compensi con i trattamenti pensionistici di quiescenza.

Si deve colmare una grava lacuna dell'attuale ordinamento in tema di sanzioni disciplinari (rimozione dall'incarico per particolari comportamenti scorretti o negligenti, particolarmente gravi).

Per evidenti ragioni di opportunità e trasparenza si deve prevedere il divieto per i componenti del Consiglio di partecipare ai concorsi per la nomina a giudice tributario.

Si devono modificare le attribuzioni del Presidente del Consiglio di Presidenza, e prevedere che il Consiglio di Presidenza, per l'aggiornamento professionale dei giudici tributari, si avvalga di uno specifico ufficio studi, istituito con l'art. 21.

Si deve modificare la disciplina del trattamento economico dei Componenti del Consiglio di Presidenza, anche quale conseguenza della riconosciuta autonomia contabile. Il Consiglio di Presidenza deve adottare un regolamento di amministrazione e contabilità per la gestione delle risorse finanziarie.

Si deve adeguare la composizione dell'ufficio di segreteria alla rilevanza del Consiglio di presidenza ed alle funzioni svolte (assegnazione di un dirigente generale e di tre dirigenti), prevedendo, poi, vista l'autonomia dell'Organo, ed in mancanza di un apposito ruolo del personale di segreteria, la dipendenza del personale stesso dal Comitato di presidenza del Consiglio. Il Consiglio deve disciplinare, con apposito regolamento, l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di segreteria.

Si deve proporre di modificare l'art. 19 del d.lgs. 546/92 per consentire l'impugnazione di tutti gli atti afferenti ogni tipologia di tributo, comunque denominato.

Si deve provvedere alla istituzione del contributo unificato, diversificato in ragione del valore delle controversie tributarie.

Si deve attribuire al processo tributario pari dignità con il processo civile ordinario rappresentando la conseguenza dei diritti fissati dallo Statuto dei diritti del contribuente.

Gli oneri finanziari devono essere fissati, in misura pari a quelli sostenuti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il funzionamento della Giustizia Tributaria nel 2008, aumentato del 40% per il primo anno e, del 50% per il secondo anno, nonché agli oneri sostenuti nell'anno per il personale degli uffici di segreteria. La copertura, infine, del maggior onere economico, è assicurata dal nuovo contributo previsto dal contributo unificato.

Occorre rispettare il precetto costituzionale della ragionevole durata del processo, debellando i fenomeni di evasione fiscale perseguiti con la presentazione strumentale di ricorsi confidando nell'applicazione di un possibile successivo condono.

I PARTECIPANTI DELL'AMT

Vi segnaliamo tutti gli iscritti alla AMT che partecipano alla tornata elettorale del 09/XI/2008

ELETTORE – ricorda che puoi dare fino a 6 preferenze
devi scrivere il nome e cognome del candidato